

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 18 maggio 2010, n.385

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse I “Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale”, Misura 114. Approvazione modifiche ed integrazioni alla determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 231 del 26/03/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 60 del 01/04/2010, che ha approvato il Bando pubblico per il riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale.

L'anno 2010, il giorno 18 del mese di maggio in Bari, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.

Il dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, dr. Luigi Trotta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Misura 114 e dal Responsabile dell'Asse I:

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005, il cui all' allegato II definisce nel dettaglio i contenuti dei Programmi di sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea (2006/144/CEE) del 20 febbraio 2006 con la quale sono stati adottati gli Orientamenti Strategici Comunitari per lo Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31/10/2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota dell'11/01/2007;

DATO ATTO che il reg. CE 73/2009 - il quale stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 - prevede che gli Stati membri mantengano operativo il sistema generale di consulenza per le aziende agricole al fine di aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo;

DATO ATTO che tale sistema è finalizzato a sensibilizzare maggiormente gli agricoltori al rapporto tra i flussi materiali e i processi aziendali e le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, fermo restando l'obbligo e la responsabilità degli agricoltori quanto al rispetto di tali norme;

VISTO che il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006, all'articolo 15 definisce i requisiti degli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 il 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008),

VISTA la Decisione CE della Commissione europea C(2010)1311 del 05/03/2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e modifica la Decisione C(2008)737 del 18/02/2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;

CONSIDERATO che le linee guida della riforma della politica agricola comune e, in particolare, la radicale modifica delle modalità di sostegno al settore agricolo, che ha i suoi elementi caratterizzanti nei principi del disaccoppiamento e della condizionalità, ha messo in moto processi di cambiamento che richiedono una grande capacità di adeguamento e trasformazione da parte delle imprese agricole, sia sotto l'aspetto strutturale che gestionale;

VISTA la scheda della Misura 114 - "Utilizzo di servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013;

CONSIDERATO che nella Misura 114 del PSR della Puglia "Utilizzo di servizi di consulenza" è prevista l'istituzione di un Sistema di Consulenza Aziendale (S.C.A.), allo scopo di supportare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali nel rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali previste dal reg. CE n. 1782/2003 sostituito da reg. CE 73/2009, nonché della sicurezza sul lavoro e di assisterli nella valutazione e miglioramento dei risultati produttivi e gestionali delle proprie aziende;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/2009 relativo alla 'Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale'. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 2460";

ATTESO che si rende necessario avviare le procedure per il riconoscimento degli organismi di consulenza idonei ad erogare i servizi di consulenza aziendale, ai sensi della Misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013 che prevede una consulenza di base ed una consulenza avanzata e di costituire, pertanto, due elenchi regionali degli organismi stessi, al fine di consentire agli imprenditori agricoli, agli imprenditori forestali ed ai detentori di aree forestali di avvalersi dei predetti servizi di consulenza forniti dagli organismi di consulenza riconosciuti, beneficiando dei finanziamenti messi a disposizione dalla medesima Misura 114 del PSR Puglia;

RITENUTO infine, onde garantire la necessaria pubblicità dell'iniziativa, di dare diffusione al suddetto avviso attraverso la pubblicazione su quotidiani, sul Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale della Regione Puglia nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione

Puglia;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 231 del 26/03/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 60 del 01/04/2010, con la quale è stato approvato il Bando pubblico per il riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale;

VISTO che con nota del Presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati del 8/04/2010 prot. 1376 OR/aa, il medesimo Collegio ha diffidato le autorità regionali a voler provvedere a modificare il Bando pubblico in oggetto, uniformandosi alle osservazioni ivi menzionate, ed ha avvertito che in mancanza avrebbe provveduto ad esperire tutela in sede giudiziaria;

CONSIDERATI i principi di cui alla legge n. 241/90 e succ. modificazioni ed integrazioni apportate dalla legge 15/2005, dal D.L. 35/2005 e dalle leggi 2 aprile 2007 n. 40 e n. 69/2009, in particolare riguardanti il rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, e valutata l'opportunità di accogliere alcune richieste, si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni al Bando in oggetto.

Per quanto sopra riportato, si propone di apportare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le modifiche e le integrazioni al Bando pubblico per il riconoscimento degli organismi di consulenza idonei ad erogare i servizi di consulenza aziendale ai sensi della Misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013, approvato con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 231 del 26/03/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 60; in particolare, si intende modificare il paragrafo 8, come riportato di seguito in carattere corsivo e sottolineato, ed il MODELLO 3 - CONSULENTE, con l'eliminazione in esso del punto g):

“Paragrafo 8. Requisiti degli organismi di consulenza ai fini del riconoscimento.

Gli organismi di consulenza, ai fini del riconoscimento, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- disporre di uno staff tecnico, diretto dal coordinatore, in possesso di adeguate capacità e competenze su tutti gli elementi obbligatori secondo quanto stabilito dall'art. 15, par. 2 Reg. CE n. 1974/2006, e, in generale sugli ambiti di applicazione del SCA; la qualificazione dello staff tecnico è verificata anche sulla base della partecipazione ad attività di formazione specifiche;
- disporre di una struttura dotata di adeguati mezzi tecnici, infrastrutture e di idoneo personale amministrativo;
- disporre di almeno una sede operativa sul territorio regionale con funzione dedicata;
- garantire libera accessibilità ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori interessati.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra, il riconoscimento degli organismi di consulenza può riguardare l'erogazione del servizio per la consulenza di base o per la consulenza avanzata, di cui all'art. 5 del presente bando. I soggetti richiedenti il riconoscimento come “organismo di consulenza” devono specificare nella domanda la tipologia del livello di consulenza del servizio che dovranno fornire.

Ai fini di garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio di consulenza offerto, ai sensi dell'art. 6 del bando, ciascun consulente, ivi compreso il coordinatore dello staff tecnico, potrà erogare contemporaneamente il servizio di consulenza, in applicazione della misura 114 del PSR, ad un numero massimo di 50 aziende.

L'organismo di consulenza aziendale non può affidare l'esercizio delle sue attività a soggetti terzi, salvo per:

- collaborazioni con soggetti terzi particolarmente qualificati in relazione alle specifiche tipologie dei servizi da erogare ed a condizione che le specifiche attività da affidare siano una parte non dominante del complesso delle attività svolte dall'organismo. Le attività svolte dai soggetti terzi

sono intese quali attività di supporto alla consulenza svolta dai consulenti dell'organismo riconosciuto. In ogni caso, i soggetti di cui al presente comma non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 del presente bando;

- contratti con laboratori di analisi.

Per essere riconosciuti ai fini dell'erogazione di servizi di consulenza aziendale, i soggetti richiedenti devono soddisfare, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), o ad altro pubblico registro nel caso di associazioni tra professionisti e società tra professionisti o ad analogo registro previsto dal Paese membro in cui è avvenuta la costituzione dell'ente privato;

b) l'oggetto sociale o lo scopo sociale dell'organismo deve riguardare la fornitura di servizi di consulenza aziendale agli imprenditori agricoli e/o forestali e/o ai detentori di aree forestali, per le finalità di cui all'art. 4 del presente bando;

c) durata residua di almeno 10 anni, calcolata a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, prevista dall'atto costitutivo o da atto analogo istitutivo dell'organismo di consulenza;

d) essere in regola con gli obblighi contrattuali, assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

e) istituzione, ai fini di cui al precedente punto b), di una contabilità separata, attestata da soggetti abilitati;

f) disponibilità di un coordinatore dello staff tecnico di cui al primo comma del presente articolo, nominato con provvedimento dell'organo amministrativo o altrimenti designato formalmente, in possesso di Diploma di Laurea triennale, specialistica in materie inerenti le scienze agrarie, forestali, ambientali, delle preparazioni alimentari, delle produzioni animali, medicina veterinaria o lauree equipollenti di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, o di diploma di scuola secondaria di secondo grado in materia agraria, nonché iscritto a relativo e pertinente ordine o collegio professionale da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, il coordinatore deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa. Il coordinatore dello staff tecnico di cui al presente punto:

- deve possedere esperienza lavorativa nel campo dei servizi di consulenza richiesti, documentata mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale, sottoscritto dall'interessato e riportante in calce la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;

- può svolgere tale funzione presso un solo organismo di consulenza riconosciuto;

- non può in ogni caso trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9.

g) disponibilità di uno staff tecnico composto da un numero di consulenti compreso tra 3 e 10, con esclusione del coordinatore; ciascuno di essi deve essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati al punto precedente ed iscritto a relativo e pertinente ordine o collegio professionale.

Eventuali competenze e conoscenze pertinenti con le materie oggetto di consulenza in possesso dei componenti dello staff tecnico, potranno essere indicate nel dettagliato curriculum professionale sottoscritto da ciascuno degli interessati e riportante in calce la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. Ciascuno dei consulenti di cui al presente punto:

- può svolgere tale funzione nell'ambito dello staff tecnico di un solo organismo di consulenza riconosciuto;

- non può in ogni caso trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9.

In ogni organismo di consulenza deve essere assicurata la gestione separata tra le attività svolte sia dal coordinatore dello staff tecnico sia da ciascun consulente per le finalità del bando, rispetto a quelle svolte a favore di altri committenti o a favore degli stessi committenti, per diverse finalità. In deroga a quanto riportato al punto g), ai fini di garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio di

consulenza offerto ai sensi dell'art. 6 del bando l'organismo di consulenza può disporre di uno staff tecnico composto da un numero di tecnici superiore a 10, a condizione che il numero di aziende a cui viene erogato contemporaneamente il servizio di consulenza non ecceda quello previsto dal combinato del 3° comma e del 5° comma lett. g) del presente paragrafo, ovvero un numero massimo di 550 aziende.

L'organismo di consulenza non può in ogni caso trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9.

Un organismo di consulenza riconosciuto idoneo all'erogazione di servizi di consulenza aziendale da altro Stato membro, Regione o Provincia autonoma, può operare nel territorio della Regione Puglia, previo inserimento negli elenchi di cui all'art. 6, qualora dimostri di poter soddisfare tutte le condizioni di cui al presente bando.”

- di differire di n. 15 giorni la scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissando il nuovo termine alla data del 14/06/2010;
- di incaricare il responsabile della Misura 114 di provvedere all'invio di copia del presente atto:
 - all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 lett. g) della L.R. 13/94;
 - all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il portale istituzionale della Regione Puglia;
 - a InnovaPuglia S.p.A per la pubblicazione nel sito /pma.regione.puglia.it del Sistema Informativo Agricolo della Regione Puglia;
 - al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi;
 - all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento già previsto dal bilancio regionale - impegni di spesa.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, degli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del dirigente del Servizio Agricoltura - Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile di Misura
Per. Agr. Giuseppe Sisto

Il Responsabile di Asse I
Dott. Mauro De Lucia

Il Dirigente dell'Ufficio
Innovazione e Conoscenza in Agricoltura
Dott. Luigi Trotta
IL DIRIGENTE A.I.
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento.

DETERMINA

- di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Dirigente dell'Ufficio, che qui si intendono integralmente riportate;
- di apportare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le modifiche e le integrazioni al Bando pubblico per il riconoscimento degli organismi di consulenza idonei ad erogare i servizi di consulenza aziendale ai sensi della Misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013, approvato con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 231 del 26/03/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 60; in particolare, di modificare il paragrafo 8, come riportato di seguito in carattere corsivo e sottolineato, ed il MODELLO 3 - CONSULENTE, con l'eliminazione in esso del punto g):

“Paragrafo 8. Requisiti degli organismi di consulenza ai fini del riconoscimento.

Gli organismi di consulenza, ai fini del riconoscimento, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- disporre di uno staff tecnico, diretto dal coordinatore, in possesso di adeguate capacità e competenze su tutti gli elementi obbligatori secondo quanto stabilito dall'art. 15, par. 2 Reg. CE n. 1974/2006, e, in generale sugli ambiti di applicazione del SCA; la qualificazione dello staff tecnico è verificata anche sulla base della partecipazione ad attività di formazione specifiche;
- disporre di una struttura dotata di adeguati mezzi tecnici, infrastrutture e di idoneo personale amministrativo;
- disporre di almeno una sede operativa sul territorio regionale con funzione dedicata;
- garantire libera accessibilità ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori interessati.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra, il riconoscimento degli organismi di consulenza può riguardare l'erogazione del servizio per la consulenza di base o per la consulenza avanzata, di cui all'art. 5 del presente bando. I soggetti richiedenti il riconoscimento come “organismo di consulenza” devono specificare nella domanda la tipologia del livello di consulenza del servizio che dovranno fornire.

Ai fini di garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio di consulenza offerto, ai sensi dell'art. 6 del bando, ciascun consulente, ivi compreso il coordinatore dello staff tecnico, potrà erogare il servizio di consulenza, in applicazione della misura 114 del PSR, ad un numero massimo di 50 aziende contemporaneamente.

L'organismo di consulenza aziendale non può affidare l'esercizio delle sue attività a soggetti terzi, salvo per:

- collaborazioni con soggetti terzi particolarmente qualificati in relazione alle specifiche tipologie dei servizi da erogare ed a condizione che le specifiche attività da affidare siano una parte non dominante del complesso delle attività svolte dall'organismo. Le attività svolte dai soggetti terzi sono intese quali attività di supporto alla consulenza svolta dai consulenti dell'organismo riconosciuto. In ogni caso, i soggetti di cui al presente comma non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 del presente bando;

- contratti con laboratori di analisi.

Per essere riconosciuti ai fini dell'erogazione di servizi di consulenza aziendale, i soggetti richiedenti devono soddisfare, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), o ad altro pubblico registro nel caso di associazioni tra professionisti e società tra professionisti o ad analogo registro previsto dal Paese membro in cui è avvenuta la costituzione dell'ente privato;
- b) l'oggetto sociale o lo scopo sociale dell'organismo deve riguardare la fornitura di servizi di consulenza aziendale agli imprenditori agricoli e/o forestali e/o ai detentori di aree forestali, per le finalità di cui all'art. 4 del presente bando;
- c) durata residua di almeno 10 anni, calcolata a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, prevista dall'atto costitutivo o da atto analogo istitutivo dell'organismo di consulenza;
- d) essere in regola con gli obblighi contrattuali, assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- e) istituzione, ai fini di cui al precedente punto b), di una contabilità separata, attestata da soggetti abilitati;

f) disponibilità di un coordinatore dello staff tecnico di cui al primo comma del presente articolo, nominato con provvedimento dell'organo amministrativo o altrimenti designato formalmente, in possesso di Diploma di Laurea triennale, specialistica in materie inerenti le scienze agrarie, forestali, ambientali, delle preparazioni alimentari, delle produzioni animali, medicina veterinaria o lauree equipollenti di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, o di diploma di scuola secondaria di secondo grado in materia agraria, nonché iscritto a relativo e pertinente ordine o collegio professionale da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, il coordinatore deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa. Il coordinatore dello staff tecnico di cui al presente punto:

- deve possedere esperienza lavorativa nel campo dei servizi di consulenza richiesti, documentata mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale, sottoscritto dall'interessato e riportante in calce la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;

- può svolgere tale funzione presso un solo organismo di consulenza riconosciuto;

- non può in ogni caso trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9.

g) disponibilità di uno staff tecnico composto da un numero di consulenti compreso tra 3 e 10, con esclusione del coordinatore; ciascuno di essi deve essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati al punto precedente ed iscritto a relativo e pertinente ordine o collegio professionale.

Eventuali competenze e conoscenze pertinenti con le materie oggetto di consulenza in possesso dei componenti dello staff tecnico, potranno essere indicate nel dettagliato curriculum professionale sottoscritto da ciascuno degli interessati e riportante in calce la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. Ciascuno dei consulenti di cui al presente punto:

- può svolgere tale funzione nell'ambito dello staff tecnico di un solo organismo di consulenza riconosciuto;

- non può in ogni caso trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9.

In ogni organismo di consulenza deve essere assicurata la gestione separata tra le attività svolte sia dal coordinatore dello staff tecnico sia da ciascun consulente per le finalità del bando, rispetto a quelle svolte a favore di altri committenti o a favore degli stessi committenti, per diverse finalità. In deroga a quanto riportato al punto g), ai fini di garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio di consulenza offerto ai sensi dell'art. 6 del bando l'organismo di consulenza può disporre di uno staff tecnico composto da un numero di tecnici superiore a 10, a condizione che il numero di aziende a cui viene erogato contemporaneamente il servizio di consulenza non ecceda quello previsto dal combinato del 3° comma e del 5° comma lett. g) del presente paragrafo, ovvero un numero

massimo di 550 aziende.

L'organismo di consulenza non può in ogni caso trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9.

Un organismo di consulenza riconosciuto idoneo all'erogazione di servizi di consulenza aziendale da altro Stato membro, Regione o Provincia autonoma, può operare nel territorio della Regione Puglia, previo inserimento negli elenchi di cui all'art. 6, qualora dimostri di poter soddisfare tutte le condizioni di cui al presente bando.”

- di differire di n. 15 giorni la scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissando il nuovo termine alla data del 14/06/2010;
 - di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Bando di cui all'Allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il riconoscimento degli organismi di consulenza idonei ad erogare i servizi di consulenza aziendale ai sensi della Misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013;
 - di incaricare il responsabile della Misura 114 di provvedere all'invio di copia del presente atto:
 - all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 lett. g) della L.R. 13/94;
 - all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il portale istituzionale della Regione Puglia;
 - ad InnovaPuglia S.p.A per la pubblicazione nel sito: pma.regione.puglia.it del Sistema Informativo Agricolo della Regione Puglia;
 - al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi;
 - all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale.
 - di autorizzare l'affissione dell'estratto del presente atto nell'albo del Servizio Agricoltura, nel rispetto della normativa vigente;
 - di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.
- Il presente atto, composto di n. 7 fasciate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia all'Ufficio proponente. Non sarà inviata copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria, non essendovi adempimenti di competenza dello stesso.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura
dott. Giuseppe Mauro Ferro